

Comune di Agnadello, via Dante n.57 a Agnadello (CR)
Parere tecnico inerente all'aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di
Agnadello (CR) Delibera di adozione del Consiglio Comunale n.8 del 30/04/2025

Cremona, lì 07/07/2025
Prat. n. 2025.9.67.122
Class. 8.5

Premessa

La documentazione in esame è stata redatta nel mese di novembre 2024 dalla società Risorse e Ambiente S.r.l. - Divisione Studi e Progetti, a firma dei Tecnici Competenti in Acustica Ing. Filippo Mutti e Per. Agr. Luca Lanfredi. Il documento riguarda l'adozione del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Agnadello, avvenuta con delibera del C.C. n.8 del 30/04/2025.

Normativa di riferimento

Le principali norme di riferimento nel presente contesto sono:

- Legge 447/1995 e s.m.i.; D.P.C.M. 14/11/1997;
- D.M. 16/03/1998; D.P.R. 142 del 30/03/2004; D.lgs. n. 42 del 17/02/2017
- L.R. Lombardia n°13/2001; D.G.R. Lombardia 8313/2002; D.G.R. Lombardia VII/9776 del 02/07/2002; D.G.R. Lombardia VIII/11349 del 10/02/2010;

Analisi della documentazione

La documentazione presentata è stata redatta tenendo conto delle previsioni dell'uso del suolo contenute nel PGT e successive integrazioni e varianti, l'ultima delle quali è stata approvata con delibera del C.C. n.1 del 23/01/2024.

Il Piano di Classificazione acustica del Comune di Agnadello ha caratteristiche idonee all'approvazione in quanto:

1. non esistono salti di classe non consentiti;
2. sono stati individuati dei recettori particolarmente sensibili, costituiti dagli edifici scolastici: Scuola infanzia – via Vailate n.3/A, Scuola primaria – piazza dello Studente e Scuola secondaria di 1° grado – via Vailate n.1/3, posti in classe I;
3. viene dichiarato che la zonizzazione è compatibile con quelle dei Comuni limitrofi;
4. sono state individuate n.2 aree per il pubblico spettacolo: area feste Ugo Tognazzi – via Don Luigi Severgnini e area Oratorio San Giovanni Bosco, poste in classe III;
5. sono state individuate delle aree produttive: le aree attività estrattive ovest (via Rivolta) e la zona produttiva a nord del centro abitato (Caseificio del Cigno), poste in classe V;
6. sono state adottate delle “Norme Tecniche di attuazione” che risulteranno molto importanti per il controllo e la gestione del rumore all'interno del territorio comunale. Si auspica che il Comune adotti ed applichi quanto in esse viene previsto;
7. è stata eseguita una campagna di misure in 10 punti per verificare la compatibilità della zonizzazione con la realtà sul territorio.

Osservazioni

È importante ribadire alcuni concetti fondamentali, riguardanti le incombenze delle ditte o delle attività presenti sul territorio e che producono o possono produrre rumore:

- le ditte presenti sul territorio che non riescono ad adeguarsi ai limiti fissati dalla nuova classificazione acustica devono presentare al Comune, entro 6 mesi dall'approvazione della zonizzazione, un piano di risanamento acustico;
- la verifica e l'eventuale risanamento acustico per il superamento dei limiti dovuto all'inquinamento acustico per la presenza di traffico veicolare spetta ai gestori delle infrastrutture stradali, secondo il DPR n. 142 del 30/03/2004.

Per quanto riguarda le Valutazioni Previsionali di Impatto Acustico (VPIA), l'entrata in vigore del DPR n. 227 del 19/10/2011¹ ha cambiato le procedure amministrative. In particolare, l'articolo 4 "Semplificazione della documentazione di impatto acustico" prevede che tutte le nuove attività, **produttive e non**, i cui gestori/titolari **ritengano di poter superare i limiti sul rumore** previsti dalla normativa vigente devono presentare al Comune una relazione previsionale di impatto acustico. A sua volta il Comune, se vorrà il parere di questa Agenzia su tale documentazione, dovrà fare una **esplicita richiesta di parere** ad ARPA, competente per territorio.

Per le altre attività i cui gestori/titolari **non ritengano di superare i limiti** di legge esistono due possibilità:

1. se appartengono alle attività indicate nell'allegato B del DPR n. 227/2011 **non debbono fare nulla**;
2. nel caso invece di ristoranti, pizzerie, trattorie, mense, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo (attività contenute nell'allegato B punti 2,3,4,7,8,9,10 e 12) che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali **possono far ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, affermando di rispettare i limiti in vigore. Lo stesso dicasi per tutte le altre attività non annoverate nell'allegato B, comprese quelle produttive.

In questa situazione così intricata è doveroso ribadire che la **valutazione iniziale del possibile superamento** dei limiti di legge dovrebbe essere fatta da **un tecnico competente in acustica**. Questo tecnico abilitato è in grado di valutare, con cognizione di causa, non solo il rumore dell'attività vera e propria, ma anche quello provocato da situazioni collegate ad essa, spesso sottovalutate o addirittura non prese in considerazione dai titolari delle attività.

Ad esempio, sono diventate vere e proprie fonti di disturbo per il rumore prodotto e quindi di lagnanza da parte della cittadinanza:

- l'utilizzo di impianti di condizionamento, di riscaldamento e di refrigerazione;
- la sottovalutata presenza di un'area esterna per un locale pubblico;
- la movimentazione dei mezzi, spesso collegati al carico/scarico della merce.

A tale proposito si ricorda la pubblicazione della DGR Lombardia n. X/1217 del 10/01/2014² in cui è confermata, sempre per i circoli privati ed i pubblici esercizi, la possibilità di non presentare una VPIA ma una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000³ nel caso l'attività ricada in uno dei "casi" previsti dalla DGR citata.

Bisogna sottolineare che ARPA non esprime parere sulle autocertificazioni relative alla documentazione di impatto acustico, così come previsto dal DPR n. 227/2011, e tenere presente anche la DGR Lombardia n. X/7477 del 04/12/2017⁴ che modifica le modalità di redazione della documentazione previsionale di impatto acustico.

¹ Cfr. DPR del 19/10/2011 n. 227

² Cfr. DGR Lombardia n. X/1217 del 10/01/2014

³ Cfr. DPR n. 445 del 28/12/2000

⁴ Cfr. DGR Lombardia n. X/7477 del 04/12/2017

Infine, sulla base del DL n. 70 del 13/05/2011⁵, non è più necessario che la Valutazione Previsionale di **Clima Acustico** (VPCA) sia inviata ad ARPA per il parere di competenza ma è discrezione del Comune accettare solo l'autocertificazione della Ditta. Il Comune può comunque avvalersi di ARPA, per il parere di competenza, nel caso abbia ritenuto fondamentale la presentazione della VPCA da parte della Ditta.

Conclusioni

Premesso che:

- ♦ il parere tecnico espresso da ARPA ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. n. 13/01 non costituisce in alcun modo atto di assenso in qualsiasi forma espresso;
- ♦ ARPA fornisce solo supporto tecnico all'autorità competente valutando la conformità della documentazione prodotta dai Consulenti di parte alle D.G.R. Lombardia VII/9776 del 02/07/2002 e VIII/11349 del 10/02/2010 e l'idoneità della stessa ad attestare il rispetto dei limiti di legge;

preso atto delle valutazioni, considerazioni e conclusioni riportate dai Tecnici competenti nella relazione presentata, si evidenzia che la documentazione esaminata risulta conforme ai disposti dettati dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico risultando coerente con quanto da essa previsto, Infatti non sono state evidenziate applicazioni o interpretazioni non corrette nell'iter di aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica comunale né in relazione alla sua successiva applicazione.

Il Tecnico istruttore
Laura Cottica

Il Responsabile di U.O.
Dott. Luca Bianchi

Responsabile del procedimento: Dott. Luca Bianchi
Istruttore: Laura Cottica, tel. 0372/592110 e-mail: l.cottica@arpalombardia.it

⁵ Cfr. Art. 5 comma 5 del DL 13/05/2011 n. 70